

Legge 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)

(Pubblicata nella G.U. 28 aprile 1980, n. 115)

1.¹

L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera l), del citato articolo 10, è elevato a lire due milioni e cinquecentomila.

Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1980.

2.²

Nell'articolo 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila, indicato nel primo comma alla lettera a), è elevato a lire centosessantottomila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicato nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centottantaseimila e a lire centosessantottomila.

Nel secondo comma dell'articolo 9, della L. 9 ottobre 1971, n. 825, nel primo periodo le parole: «saranno computate per i quattro decimi» sono sostituite dalle seguenti: «saranno computate per i sette decimi».

Nell'articolo 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, è elevata al settanta per cento.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1980, salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma, dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1° gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della L. 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del D.L. 30 dicembre 1979, numero 663 convertito con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33.

4. Per le unità immobiliari destinate ad uso di abilitazione, possedute dal contribuente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati determinato a norma dell'articolo 88 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (4), è aumentato di un terzo, con effetto dal 1° gennaio 1979. Sono esentate dall'aumento le unità immobiliari adibite ad uso professionale.

A decorrere dalla stessa data l'aumento previsto dal comma precedente si applica anche alle unità immobiliari possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, che non costituiscono beni strumentali ai sensi degli articoli 40 e 52, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e che non sono destinate alla locazione.

I possessori di unità immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura del 30 per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento al catasto edilizio urbano, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione dei redditi.

¹ Il comma, che si omette, sostituisce la lettera c) al primo comma dell'art. 10, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

² Il comma, che si omette, sostituisce i numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

Chi non dichiara i redditi dei fabbricati esenti dall'imposta locale sui redditi o li dichiara in misura inferiore per oltre un terzo del loro ammontare decade dal beneficio dell'esenzione a partire dal primo periodo di imposta per il quale ha commesso l'infrazione, ferme restando le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o la infedeltà della dichiarazione.

5. La Cassa depositi e prestiti è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche per gli esercizi decorsi.

Provvedimenti urgenti per la riduzione delle evasioni per l'anno 1980

6.³
4

7.⁵

8. Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.

I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresì al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della L. 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:

1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densità dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;

2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessità di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;

3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unità le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonché attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dall'Amministrazione delle finanze.

Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, è autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.

Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi può essere data in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta⁶.

³ Il comma, che si omette, sostituisce il primo comma dell'art. 37, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

⁴ Il comma, che si omette, aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 51, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

⁵ Sostituisce l'art. 7, D.L. 6 luglio 1974, n. 260, riportato alla voce Imposte e tasse in genere

⁶ Comma così sostituito dall'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891, riportata alla voce Imposte e tasse in genere

[Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate le aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilità o compravendita o permuta, alla quale si applicano le disposizioni del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473, anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse]⁷.

Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della L. 3 gennaio 1978, n. 1

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o più società con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la installazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonché di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attività dei centri⁸.

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze può stipulare una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonché di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti può essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalità di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'art. 326 del codice penale⁹.

I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della L. 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio^{10 11}.

9. [Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze il servizio consultivo ed ispettivo tributario¹².

Il servizio svolge i seguenti compiti¹³:

0a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonché volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento¹⁴;

a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei dirigenti ministeriali e degli

⁷ Comma abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto

⁸ Gli attuali commi decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono gli originari commi decimo e undicesimo per effetto dell'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891, riportata alla voce Imposte e tasse in genere

⁹ Gli attuali commi decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono gli originari commi decimo e undicesimo per effetto dell'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891, riportata alla voce Imposte e tasse in genere

¹⁰ Gli attuali commi decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono gli originari commi decimo e undicesimo per effetto dell'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891,

¹¹ Per la soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette vedi il Prov. 7 dicembre 2001.

¹² Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255).

¹³ Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

¹⁴ Lettera così inserita dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza¹⁵;

b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lettera a), può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza¹⁶;

c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;

d)¹⁷;

d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze¹⁸.

Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, affinché ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte¹⁹]²⁰.

10. [Al servizio sono assegnati non più di cinquanta esperti²¹]²².

Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. [La suddivisione tra le varie categorie di provenienza è determinata con decreto del Ministro delle finanze]²³.

Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze²⁴.

Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico²⁵.

I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire²⁶ ²⁷.

11. [Il servizio è articolato in due sezioni, la prima per l'attività di controllo di cui alle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'art. 9, la seconda per l'attività di studi ed analisi economico-scientifici di cui alle lettere 0a) e d-bis) dello stesso secondo comma dell'art. 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale²⁸]²⁹.

Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento³⁰.

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna

¹⁵ Lettera prima sostituita dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, riportato alla voce Imposte e tasse in genere e poi così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

¹⁶ Lettera così modificata dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, riportato alla voce Imposte e tasse in genere

¹⁷ Lettera soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

¹⁸ Lettera aggiunta dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, riportato alla voce Imposte e tasse in genere

¹⁹ Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

²⁰ Articolo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

²¹ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

²² Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107

²³ Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242). L'ultimo periodo è stato poi soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255).

²⁴ Comma così modificato prima dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107

²⁵ Comma così modificato dagli artt. 2 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

²⁶ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

²⁷ Vedi, anche, il D.P.R. 15 gennaio 1981, n. 10, riportato alla voce Ministero delle finanze

²⁸ Comma inserito dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

²⁹ Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107

³⁰ Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

indicata dagli esperti. [Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione, che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attività specifica]³¹. Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziare nell'apposita unità previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unità per i periodi successivi³².

Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. [Ad esso partecipano, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio centrale del bilancio, nonché otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti]³³. Con tale decreto è disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello³⁴.

Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti;
- b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio³⁵;
- c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti³⁶;
- d) formula proposte al Ministro³⁷;
- e) [propone altresì l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarità amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo]^{38 39}.

[Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'amministrazione finanziaria e quelle di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. L'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7), e dall'art. 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore del servizio anche per i funzionari dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario

³¹ Periodo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

³² Comma così modificato prima dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, poi dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) ed infine dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255).

³³ Periodo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107

³⁴ Comma prima sostituito dall'art. 16, L. 16 marzo 1987, n. 123, riportata alla voce Monopoli di Stato e dall'art. 11, L. 29 ottobre 1991, n. 358, riportata alla voce Ministero delle finanze e poi così modificato dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242). Per la modifica della composizione del comitato di coordinamento di cui al presente comma vedi l'art. 22, comma 2, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107

³⁵ Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107

³⁶ Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

³⁷ Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107

³⁸ Lettera abrogata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107

³⁹ Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

tributario, assegnati alle rispettive sezioni. Le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio]⁴⁰.

Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa⁴¹.

[Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza]⁴².

[Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio]⁴³.

12. [Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello complessivo di dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, è attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo]⁴⁴.

[In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli esperti una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale livello C. L'indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità]⁴⁵.

La stessa indennità compete ai soggetti che partecipano al comitato di coordinamento di cui al precedente art. 11, non appartenenti al servizio]⁴⁶.

Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.

[Nell'esercizio di attività di verifica indicate nelle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 9 ciascun esperto può richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza collocati, dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro

⁴⁰ Comma prima modificato dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

⁴¹ Comma così modificato prima dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242), poi dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255), ed infine dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

⁴² Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, modificato dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

⁴³ Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

⁴⁴ Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

⁴⁵ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

⁴⁶ Comma prima modificato dall'art. 16, L. 16 marzo 1987, n. 123, poi sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) ed infine abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

delle finanze. L'esperto nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione]⁴⁷.

48

13. Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di n. 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - personale degli uffici del registro ed ispettorati compartimentali; n. 50 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - personale amministrativo delle dogane; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli uffici delle imposte di fabbricazione - contabili; n. 150 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane.

Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti. La disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, si applica anche al ruolo della carriera direttiva delle dogane. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.

Alla copertura dei posti recati in aumento dal precedente comma ai ruoli delle carriere direttive e di concetto si provvede con le modalità previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 4 agosto 1975, n. 397 o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei posti recati in aumento ai ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria si provvede o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure mediante concorsi speciali, consistenti in prove attitudinali, le cui modalità e procedure sono fissate dai relativi bandi, che possono essere espletati anche su base territoriale decentrata ed in deroga alla vigente normativa generale in materia di pubblici concorsi.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per l'anno 1980 la complessiva spesa di lire 13 miliardi.

14. Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, di arredi e di attrezzature e per la fornitura di stampati e di servizi necessari al funzionamento degli uffici tributari, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati e dei servizi di cui al comma precedente.

15. Per l'anno 1980 nei confronti del personale civile dello Stato appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata a L. 500.000 oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi trecentosessanta giorni di missione continuativa nella medesima località.

⁴⁷ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107

⁴⁸ Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

16. Al fine di provvedere alle necessità urgenti ed improrogabili di ammodernamento delle strutture dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, nello stato di previsione del Ministero delle finanze relativo all'anno 1980 è iscritto uno stanziamento di 40 miliardi di lire. In relazione a tale stanziamento il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare o a costruire, direttamente o a mezzo di enti, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fabbricati e relative pertinenze, ed attrezzature da destinare a nuove sedi del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette di Roma e della dogana di Brescia, nonché fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione medesima.

Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge 27 giugno 1949, n. 329 sostituita alla competenza dell'intendente di finanza, prevista nell'articolo 3, quella del capo della circoscrizione doganale.

17. [Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza e con provvedimento del competente direttore generale, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta la qualifica di primo dirigente.

Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata a titolo di reggenza temporanea ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta una qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata]⁴⁹.

18.⁵⁰

19.⁵¹

20. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, col consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza che cesseranno dal servizio permanente o continuativo per età o già si trovino in servizio temporaneo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1984, fatta eccezione di quelli inclusi nei contingenti formati ai sensi del D.L. 8 luglio 1974, n. 261 convertito, con modificazioni, nella L. 14 agosto 1974, n. 355.

Disposizioni in materia di previdenza e occupazione

21. Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è stabilito per l'anno finanziario 1980, in L. 80.000.000.000.

22. I programmi ed i progetti predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità delle norme comunitarie che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo, vengono presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla commissione delle Comunità europee per ottenere i relativi contributi. Vengono altresì presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di ottenere i contributi comunitari, i progetti connessi con gli incentivi di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

⁴⁹ Abrogato dall'art. 3, comma 130, L. 23 dicembre 1996, n. 662, Precedentemente il comma 1 era stato modificato dall'art. 4, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853

⁵⁰ Sostituisce i commi terzo, quarto e sesto e aggiunge un comma all'art. 44, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

⁵¹ Sostituisce il terzo comma e aggiunge un comma dopo il terzo all'art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.

I contributi di cui al primo comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 dagli articoli 29 e 29-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285 (21), e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi comunitari di cui al secondo comma sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 per il finanziamento integrativo dei progetti speciali.

I contributi del Fondo sociale europeo ottenuti per gli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono devoluti ai datori di lavoro destinatari degli incentivi stessi.

23. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, numero 845, il complessivo finanziamento dello Stato per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonché per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è fissato, per l'anno finanziario 1980, in lire 30 miliardi.

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di giustizia

24. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per i medesimi anni⁵².

25. Ai fini dell'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1981 e 1982⁵³.

26. Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, è autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena.

Si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396 convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, è sostitutivo di ogni altro parere.

Gli istituti nonché l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

27. Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento urgente per l'amministrazione della giustizia, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.

A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione

⁵² Vedi, anche, l'art. 6, L. 30 marzo 1981, n. 119

⁵³ Vedi, anche, l'art. 20, L. 30 marzo 1981, n. 119

fuori bilancio, contratti, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o più enti, società, o persone che offrano idonee garanzie di affidabilità.

Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi e richieste. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia può anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

28. Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.

I comuni possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti due commi, i comuni devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinché, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1980 un impiego di lire 500 miliardi.

Se i comuni non sono più in grado di assumere mutui ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, l'onere di ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi è assunto, in tutto o per la parte eccedente, a carico del bilancio dello Stato.

Disposizioni per il Mezzogiorno

29. Al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati della Cassa per il Mezzogiorno nonché di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, il CIPE approva, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un programma straordinario di interventi per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi da ripartirsi fra i seguenti organi ed amministrazioni pubbliche:

a) ANAS, per il completamento funzionale e l'attrezzatura dei tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza, sino alla scadenza della legge 2 maggio 1976, n. 183, della Cassa per il Mezzogiorno; i programmi sono approvati con la procedura di cui all'articolo 46 della legge 21 dicembre 1978, n. 843⁵⁴;

b) fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 12 della L. 16 maggio 1970, n. 281 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, nonché per il completamento degli interventi per la realizzazione delle case per lavoratori affidati alla Cassa per il Mezzogiorno in virtù dell'art. 163 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché per opere di difesa del suolo e in particolare per la sistemazione dei bacini idrografici. Nell'ambito di tale fondo è riservata la somma di 150 miliardi per la valorizzazione turistico-ambientale dei parchi e delle aree aventi valore di bene naturale nelle regioni del Mezzogiorno.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in lire 100 miliardi.

⁵⁴ Vedi, anche, l'art. 10, L. 30 marzo 1981, n. 119

30. L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, già aumentato di lire 3.500 miliardi dall'art. 47 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, è ulteriormente elevato di lire 1.800 miliardi, da destinare alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla L. 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali, realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1980, sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale - costituito ai sensi del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 - da destinare agli interventi nei territori meridionali.

Nel settore ospedaliero, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, sino all'importo di lire 200 miliardi, ad eseguire interventi per il completamento e l'attrezzatura funzionale di strutture sanitarie già realizzate limitatamente al rustico, sia totalmente che parzialmente, nonché la costruzione e l'attrezzatura di edifici, di servizi e di dipendenze indispensabili per l'attivazione del complesso ospedaliero esistente.

Al maggiore onere di cui ai precedenti commi si farà fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 400 miliardi di lire⁵⁵.

31. [È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1980 e 50 miliardi per gli anni 1981, 1982, 1983 per concedere contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi che, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 intraprendano iniziative per la trasformazione di reti esistenti a gas metano ovvero per la costruzione di nuove reti per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale.

Il contributo integrativo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, sentito il comitato permanente per l'energia, su conforme deliberazione del CIPE.

La domanda di contributo deve essere corredata da un dettagliato progetto tecnico]⁵⁶.

Disposizioni varie

32. Per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità, le nuove misure dell'indennità integrativa speciali derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma dell'art. 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 1980 e con effetto dal 10 gennaio di ciascun anno, con esclusivo riferimento ai punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati nel periodo annuale 10 novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei successivi corrispondenti periodi.

[Con effetto dal 10 gennaio 1980, l'indennità integrativa speciale spettante ai titolari di pensioni di guerra, è corrisposta in misura differenziale fra l'eventuale maggiore importo dell'indennità stessa e l'importo spettante su altra pensione, assegno o retribuzione per effetto del collegamento con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il presente comma si applica, anche mediante regolarizzazioni periodiche, con esclusivo riferimento agli incrementi derivanti dalle variazioni dell'indice del costo della vita e degli altri analoghi sistemi di adeguamento automatico che saranno accertati dal 1º gennaio 1980 in poi]^{57 58}.

⁵⁵ Vedi, anche, l'art. 10, L. 30 marzo 1981, n. 119

⁵⁶ Abrogato dall'art. 11, L. 28 novembre 1980, n. 784

⁵⁷ Comma abrogato, a decorrere dal 1º gennaio 1982, dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834,

⁵⁸ La Corte costituzionale con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 288 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, secondo e terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennità integrativa speciale e non dovute in relazione al disposto di cui al penultimo comma dell'art. 11 della L. 29 novembre 1977, n. 875 ed al decimo comma dell'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 sono abbuonate, sempreché gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennità medesima ⁵⁹.

Nei confronti dei grandi invalidi di guerra che, per la coesistenza di altre superinvalidità, fruiscono dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella F annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 75 del testo unico citato, da concedersi sull'indicato assegno di cumulo, è conferito nella misura corrispondente a quella dell'assegno aggiuntivo liquidato sul trattamento pensionistico principale.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 non si applica agli invalidi contemplati nel numero 1) della lettera A) della tabella E annessa al testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ai quali spetta l'assegno di cumulo per le invalidità che si accompagnano alla perdita della vista.

33. Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 120 miliardi ripartita in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 420 miliardi ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.

34. La complessiva autorizzazione di spesa di lire 85 miliardi di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è aumentata di lire 250 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine a tasso ordinario alle imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizio.

Per le iniziative realizzate con la locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 verrà accordato alle imprese interessate un contributo in conto canoni in misura equivalente in valore attuale al contributo in conto interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con i finanziamenti agevolati di cui alla stessa legge n. 517.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente.

Il contributo sugli interessi può essere concesso anche per i finanziamenti relativi a programmi di spesa presentati ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se già completamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

35. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.430 miliardi dei quali la somma di lire 1.250 miliardi è riservata alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi nell'anno 1980, 350 miliardi nell'anno 1981, 345 miliardi nell'anno 1982, 250 miliardi nell'anno 1983, 200 miliardi nell'anno 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.

⁵⁹ La Corte costituzionale con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 288 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, secondo e terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione

36. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285 comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche di lavoro italiano all'estero, è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

37. Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

38. Le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

39. La concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai fini di istituto, è autorizzata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

40. Ad integrazione delle somme previste dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi di cui lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1980.

41. A decorrere dall'anno finanziario 1980 cessa l'erogazione del contributo a favore del Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza sulle casse agrarie e sugli altri istituti esercenti il credito agrario previsto dalla legge 23 febbraio 1952, n. 123.

Disposizioni di carattere finanziario

42. In relazione all'andamento del mercato monetario e finanziario il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia potranno stipulare apposite convenzioni per disciplinare la sostituzione di titoli emessi dallo Stato e interamente posseduti dalla Banca stessa con nuovi titoli nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro, di certificati di credito del Tesoro, di buoni ordinari del Tesoro e di buoni pluriennali del Tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'emissione di detti nuovi titoli, determinandone altresì il tasso di interesse, la durata, le condizioni di rimborso ed ogni altra modalità e caratteristica. Ove occorra si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dell'articolo 71 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

43. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

44. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere vati nell'anno 1980 restano rispettivamente determinati in L. 31.299.447.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in L. 5.311.845.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

45. Nelle tabelle B e C allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1980.

46. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato in termini di competenza in L. 72.770.536.976.000.

Il Governo della Repubblica è tenuto ad indicare, nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468

Disposizioni finali e transitorie

47. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2 si applicano a partire dal 1° agosto 1980.

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento.

Le maggiorazioni delle detrazioni stabilite dall'articolo 2 per i ratei spettanti fino al termine del mese in cui entra in vigore la presente legge sono computate dai sostituti d'imposta nel mese di dicembre 1980 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla data della cessazione.

48. I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 285, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1982 e al 31 dicembre 1983⁶⁰.

Nella redazione dei testi unici possono essere apportate alle norme vigenti le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e al secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 tenendo conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione degli stessi testi unici.

L'autorizzazione di cui all'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1983. Al comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria sono affidati gli studi e i lavori preparatori dei testi unici. L'attuale composizione del comitato può essere modificata in relazione ai suddetti compiti⁶¹.

[Le competenze della commissione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono attribuite alla commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della suddetta legge]⁶².

49. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(Si omettono gli allegati)

⁶⁰ Comma così modificato dall'art. 8, L. 1° dicembre 1981, n. 692

⁶¹ Comma così modificato dall'art. 8, L. 1° dicembre 1981, n. 692

⁶² Comma abrogato dall'art. 1, L. 29 dicembre 1987, n. 550